

COMUNE DI VALLINFREDA



REGOLAMENTO SERVIZI FUNERARI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21.10.2017

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla custodia e destinazione dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulle concessioni in uso di aree, loculi, cellette ossario/ceneri, cappelle di famiglia e gentilizie destinate a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse.

Art. 2 - Competenze

Il Cimitero Comunale di Vallinfreda, situato sulla Strada provinciale Vallinfreda – Orvinio nella sua conformazione attuale, consta di due aree contigue: la prima, anteriore, posta al confine tra la strada vicinale per le Aie e la Strada provinciale Vallinfreda-Orvinio, costituita dal Cimitero Storico; la seconda, posteriore, contigua alla precedente e con essa confinante sul lato nord, denominato Cimitero Nuovo, confinante ad est con la strada provinciale Vallinfreda – Orvinio.

La gestione del locale cimitero, comprese le operazioni di inumazione/tumulazione ed esumazione/estumulazione, sia ordinarie sia straordinarie, oltre a tutte le pratiche di carattere amministrativo/contabile, è curata dal Comune (sia direttamente sia attraverso personale autorizzato) o può essere affidata a terzi, ai sensi dell'art. 112 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo, e dalla Autorità Sanitaria Locale.

Le forme di gestione dei servizi cimiteriali sono regolate dagli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 22 - comma 2 - del R.R. n. 6/2004.

Spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la stipula degli atti di concessione cimiteriale e, nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione a terzi, il controllo sul soggetto gestore concessionario.

Art. 3 – Presunzione di legittimazione

1. Chi richiede un servizio in materia di polizia mortuaria, cimiteriale, trasporto/servizio funebre, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc. od una concessione/rinnovo di area, loculo, celletta ossario/ceneri, cappella di famiglia o gentilizia, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari della richiesta e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune/soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati relativamente alle concessioni cimiteriali vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune/soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante all'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune/soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti o connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 4 – Servizi a pagamento e condizioni di gratuità

1. Le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione, sia ordinarie sia straordinarie, traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi ai sensi del D.L. n. 392/2000. Le relative tariffe, ad eccezione della cremazione, sono stabilite annualmente con deliberazione di G.C..
2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni indicate al precedente comma dai familiari al Comune sono:
 - a) l'indigenza;
 - b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, come indicato nella L. n. 328/2000.
4. Per "familiari", ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2 del presente articolo, nonché delle leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse della famiglia, si intendono: il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.
5. La mancata identificazione del soggetto, in caso di morte improvvisa violenta o accidentale, non definibile entro 24 ore.

Art. 5 – Registrazione e atti

1. Presso il Comune è tenuto il REGISTRO con l'indicazione di ogni ingresso di cadavere, ceneri, resti mortali/ossei e relativa documentazione accompagnatoria, stabilita ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, dell'art. 5 del R.R. n. 6/2004.

CAPITOLO II

TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZIO FUNEBRE

Art. 6 - Trasporto funebre di resti mortali, resti ossei, ceneri, osservazione dei cadaveri

1. Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi rinvenuti a seguito di esumazione/estumulazione di cadavere, rispettivamente dopo 10 e 20 anni dalla sepoltura, non completamente scheletrizzato sono denominati resti mortali.
2. Gli esiti di esumazione/estumulazione di cadavere completamente scheletrizzato sono denominati resti ossei.
3. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri dal luogo di decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro Comune, ai servizi per il commiato, al cimitero anche di altro Comune, al crematorio, comprese le soste in Chiesa per la funzione religiosa.
4. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune di decesso, previa domanda da parte degli interessati.
5. Il trasporto di cadavere, di resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato dal Comune di sepoltura, previa domanda da parte degli interessati.
6. Il trasporto di cadavere o parti di esso rinvenuto sul territorio comunale è disposto e autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.
7. Il trasporto da o per Stato estero, è regolato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, dalla L. n.130/2001 e dai provvedimenti regionali L. 22/2003.
8. L'osservazione dei cadaveri: fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
9. Detto termine può essere ridotto:
 - a) dalle Autorità;
 - b) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
 - c) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dal D.M. della Sanità 22.6.1994, n. 582;
 - d) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - e) infine, quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della A.S.L.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Potrà altresì protrarsi, ai sensi dell'art. 116 disp. Att. C.P.P. qualora, su indicazione delle autorità, il decesso è avvenuto sulla pubblica via o in abitazione privata senza la presenza di terzi, o nei casi di cui alla lettera c) del presente Regolamento.

Art. 7 – Servizio funebre o funerale

Costituisce servizio funebre il servizio complessivo, comprendente il trasporto funebre, ma comprensivo anche della fornitura e affissione degli avvisi di decesso, della fornitura della cassa, dei fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.

Art. 8 - Imprese funebri

1. Il trasporto e il servizio di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono eseguiti da ditte individuali, da società o da altre persone giuridiche esercenti l'attività funebre, in possesso della necessaria

autorizzazione, rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'esercente, subordinata ai requisiti previsti. In alternativa è ammessa la presentazione di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). Nei successivi articoli del presente Regolamento, i soggetti di cui al presente comma verranno denominati "impresa funebre".

2. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata direttamente attraverso l'impresa stessa al Comune/soggetto gestore.

3. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata.

Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento; in caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione, se trattasi di impresa funebre locale, o di segnalazione al Comune competente, se trattasi di impresa funebre con sede commerciale in altro Comune.

4. Richiamando l'art. 7 del presente Regolamento, il servizio funebre consiste in un servizio funebre completo e decoroso, comprendente la fornitura di una cassa, la fornitura e l'affissione degli avvisi di decesso, il trasporto funebre e l'accompagnamento della cassa fino all'inumazione, stando, se richiesto, presso la Chiesa.

Art. 9 – Esecuzione del servizio e responsabilità

1. L'impresa funebre effettua il servizio nel rispetto della normativa vigente.

2. L'addetto al trasporto funebre opera in qualità di incaricato di pubblico servizio e quindi di responsabile della verifica del feretro.

3. L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.

4. L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza, accertandosi che le autofunebri ed il vestiario del personale siano sempre in piena efficienza e in perfetto ordine. Il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, deve tenere un contegno corretto e dignitoso; deve essere fisicamente idoneo alla mansione, nonché dotato delle attrezzature e dei mezzi produttivi idonei.

5. L'impresa è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

6. In ogni momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte dell'A.C. sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento

7. La trascuratezza del servizio da parte dell'impresa funebre, il contegno irrispettoso dei propri dipendenti, qualunque segno di disservizio e l'inosservanza del presente Regolamento, potranno comportare una sanzione pecuniaria da € 50 a € 500, in base alla gravità dell'inadempimento stessa e dopo regolare contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Ogni contestazione avverrà per iscritto, con assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni e per provvedere a porre riparo alle inadempienze.

Art. 10 - Servizio funebre in Vallinfreda

1. Nel caso di decessi avvenuti nell'ambito territoriale di Vallinfreda e del conseguente seppellimento del cadavere nel cimitero di Vallinfreda, il servizio funebre o funerale avverrà:

a) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) alla Chiesa, dove il feretro resterà per il tempo necessario al rito religioso, indi dalla Chiesa al cimitero;

b) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) al cimitero, ove non avvenga alcun rito religioso.

Il servizio dell'impresa funebre inizia dal luogo in cui è denunciata la presenza del cadavere e termina al cimitero, nel momento della tumulazione o inumazione del cadavere, che è effettuata dal Comune/soggetto gestore.

2. E' a cura dell'impresa funebre il collocamento della cassa nel posto di sepoltura - fossa, loculo o

celletta se trattasi di cassetta resti/ceneri, ad esclusione del caso in cui si debba usare il montafretri e/o strutture o ponteggi utilizzabili esclusivamente dall'Addetto Comunale/soggetto gestore e, comunque, secondo gli accordi ed in stretta intesa con lo stesso. Il servizio si intende concluso dall'impresa funebre con l'assistenza che la stessa deve prestare alle operazioni sopra indicate.

3. L'impresa dovrà eseguire il funerale osservando anche tutte le disposizioni che fossero impartite dall'A.S.L. territoriale e dall'Ufficio di Stato Civile.

4. Il trasporto di cadavere per o da altro Stato avrà una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. n. 1379 del 10.07.1937, e sarà soggetto all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste in detta Convenzione. Il cadavere stesso sarà accompagnato da passaporto mortuario previsto dalla Convenzione medesima.

CAPITOLO III

CIMITERO COMUNALE

Art. 12 – Disposizioni generali di vigilanza

1. Il Comune è responsabile del servizio di seppellimento con il Cimitero Comunale.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti o abortiti, di resti anatomici, sono riservate al Comune, a personale autorizzato ovvero al soggetto gestore.
5. Competono al Comune, a personale autorizzato ovvero al soggetto gestore del cimitero le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni previste dalla normativa vigente.
6. Il Comune/soggetto gestore esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 13 – Reparti speciali nel Cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati in un Piano Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento di cadaveri, resti, ceneri, ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, sono a carico delle comunità richiedenti, secondo le tariffe vigenti.
3. All'interno del cimitero comunale, è possibile prevedere un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri.

Art. 14 – Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione quando è prevista dal Piano Cimiteriale, facoltà di cui all'art. 13, comma 1, del presente Regolamento, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ovvero la proprietà di un immobile;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge, o parenti entro il 3° grado, od affini entro il 2° grado, sepolte nel cimitero del Comune, purché sussista la disponibilità;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, i cadaveri delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i cadaveri delle persone che durante la loro vita abbiano avuto residenza anagrafica nel Comune;
- g) i nati morti o abortiti.;
- h) i resti mortali/ossei e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 – Disposizioni generali

1. Il cimitero può prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
3. Il Comune, con atto del competente organo, può adottare le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente (art. 76 del D.P.R. n. 285/1990).

CAPITOLO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 16 – Inumazione e tumulazione

1. Ogni cimitero può avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le fosse destinate all'inumazione di cadaveri devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto. E' sempre dovuto il costo relativo alla manutenzione per quanto definito dalle relative tariffe a domanda individuale.
4. Sono a pagamento di concessione, le sepolture per tumulazione di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (cassoni in area, loculi, cellette). Le caratteristiche del tumulo devono essere conformi alla normativa vigente.

Art.17 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate trascorso il termine ordinario di scadenza. Il pagamento del servizio a scadenza verrà effettuato dall'intestatario della concessione e/o aventi titolo e causa.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite trascorso il termine della concessione.
3. Le operazioni massive di esumazione/estumulazione ordinaria sono oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.
4. Sono esumazioni/estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima del termine ordinario di scadenza per:
 - a) provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ad eccezione di quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono effettuate nei periodi stabiliti dalla normativa vigente.

5. Le esumazioni/estumulazioni sono eseguite dal personale autorizzato/soggetto gestore ai quali compete giudicare lo stato del cadavere esumato.

La presenza di personale A.S.L. può essere richiesta dal Comune/soggetto gestore, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

6. Nel caso in cui il cadavere esumato/estumulato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco dove dovrà essere apposto in maniera indelebile il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso.

Se le dimensioni del loculo lo consentono, il Comune concede il collocamento di massimo n. 2 cassette contenenti le ossa o le ceneri in:

- a) loculo ove sia stato o sia da tumulare un feretro, come previsto dall'art. 25 del R.R. n. 6/2004;
- b) area in concessione dove è già presente un feretro.

La durata della tumulazione delle cassette in sovrapposizione ed il costo della relativa concessione sono regolate da deliberazione di giunta comunale.

7. Nel caso in cui il cadavere si presenti non completamente scheletrificato, il resto mortale potrà:

- a) essere inumato in altra fossa nel campo degli indecomposti per un periodo pari a 2 anni, prorogabili in caso di cadavere non ompletamente scheletrificato;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

Art. 18 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni/estumulazioni, si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso scritto al Comune/soggetto gestore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale situato in loco.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune/soggetto gestore, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.
4. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 19 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune/soggetto gestore può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPITOLO VI

CREMAZIONE

Art. 20 – Cremazione

1. Per procedere alla cremazione ci si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. La cremazione è consentita anche per cadaveri precedentemente inumati/tumulati: trattasi di cremazione postuma.
3. La cremazione è inoltre consentita per cadaveri inumati da 10 anni o tumulati da 20 anni: trattasi di cremazione di resti mortali, come previsto dall'art. 3, lettera g), della L. n.130/2001.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, all'art. 3, comma 1, lettera b), della L. n. 130/2001, ed, in particolare, presentando i seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alle suddette associazioni vale anche contro il parere dei familiari, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
 - c) in mancanza dei documenti indicati ai precedenti punti, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza dei dichiaranti qualora gli aventi titolo abbiano reso il processo verbale nel Comune di loro residenza, l'Ufficiale di Stato Civile ricevente lo trasmette ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso; per i minori e per le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - e) nulla osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. In caso di cremazione postuma e di resti mortali l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di seppellimento, previa acquisizione di quanto indicato alla precedente lettera c) del presente articolo.
6. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizione testamentaria, è necessario accertare che, ai sensi della L. 218/1995, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel paese di appartenenza del defunto, tramite richiesta presso il Consolato in Italia del paese del deceduto, per acquisire un'attestazione in tal senso, nonché nulla osta che l'ordinamento di quel paese consente la pratica di cremazione.
7. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali al precedente comma 5.
8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Art. 21 - Destinazione delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, ciascuna urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. Su richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta (ove esistente), loculo, area in concessione, secondo il disposto dell'art. 17, comma 7, del presente Regolamento. In alternativa, e secondo quanto disposto dai successivi articoli, l'urna cineraria può essere affidata ad un familiare, oppure le ceneri possono essere disperse.

3. Art. 22 – Affidamento dell'urna cineraria

1. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare.

La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

a) dal Comune di decesso;

b) dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;

c) dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.

2. L'autorizzazione di affidamento delle ceneri ad un familiare è subordinata a presentazione di una dichiarazione da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la documentazione comprovante la volontà manifestata nelle forme previste dalla normativa vigente o la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi¹⁹.

3. 'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Art. 23 – Dispersione delle ceneri

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri attraverso disposizione testamentaria, o tramite iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, questa avviene con le modalità stabilite dalla normativa vigente, come previsto dall'art. 3, lettere c) e d), della L. n. 130/2001.

La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

a) dal Comune di decesso;

b) dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;

c) dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di dispersione di ceneri precedentemente tumulate.

a) richiesta da parte degli aventi titolo;

b) presentazione della dichiarazione dell'incaricato alla dispersione. Copia della dichiarazione è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune di decesso o di tumulazione, se trattasi di dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali o di ceneri precedentemente tumulate. Una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate per la dispersione.

CAPITOLO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 24 - Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre velocipedi e motoveicoli, nonché veicoli che non siano posti al servizio di persone aventi diverse abilità, munite della prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 188 C.d.S. L'accesso di quest'ultimi non potrà comunque avvenire in presenza di una tumulazione ed estumulazione di un feretro ed in occasione delle giornate di commemorazioni dei defunti. Il gestore del cimitero può comunque vietare l'accesso dei veicoli sopra in presenza di situazioni contingenti, previa comunicazione all'Amministrazione ed all'utenza;
- c) introdurre animali;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini di ogni genere;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune/soggetto gestore. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione/estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune/soggetto gestore;
- n) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- o) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata;
- p) qualsiasi attività di promozione e di raccolta di fondi, come altresì la questua;
- q) trattenersi od introdursi al di fuori degli orari d'ingresso previsti.
- r) eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su qualsiasi manufatto (lapidi, tombe, loculi, cellette, cappelle del cimitero, tombe a terra, cippi, croci ecc) senza preventiva autorizzazione del Comune al quale va rivolta apposita domanda e/o comunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di edilizia cimiteriale e di inizio di attività.
- s) eseguire lavori di qualsiasi tipo e entità, su tutti gli edifici pubblici presenti sia nel Cimitero Storico che in quello Nuovo, compresi il muro di cinta, eventuali segmenti di muri di divisione, scalinate, strade e passaggi all'interno del Cimitero stesso. Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria possono essere eseguiti solo previa autorizzazione degli uffici responsabili del Comune o, se del caso, a seguito di Ordinanza Sindacale

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente il cimitero, salvo non siano, anch'essi, debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, invitato ad uscire immediatamente. Per le violazioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione di norme specifiche, si applica una sanzione da € 25 a € 250, ai sensi della L. 689/81 e s.m.i.

4. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti con delibera di giunta comunale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare, mediante successivo, i predetti orari.
5. E' onere del gestore avvisare l'utenza dell'approssimarsi dell'orario di chiusura, almeno 15 minuti prima, mediante mezzi idonei al luogo.

Art. 25 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi, o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune/soggetto gestore provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio dal Comune (Area Tecnica), previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPITOLO VIII

CONCESSIONI

Art. 26 – Concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. L'area viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa e l'eventuale rimozione del monumento sono a carico del privato.
3. La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:
 - a) cappelle di famiglia;
 - b) tombe a terra;
 - c) loculi;
 - d) cellette per cassette, ossari;
 - e) cellette per urne cinerarie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. La concessione è regolata da contratto stipulato, ai sensi della normativa vigente, previa assegnazione dell'area o manufatto da parte del Comune.
7. Ogni contratto di concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve contenere le seguenti clausole essenziali:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) i nominativi dei defunti destinati ad esservi accolti, se ritenuto utile dal concessionario;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. E' ammissibile la collocazione provvisoria del defunto sia in loculi che in aree su richiesta motivata dei privati e/o per necessità disposta dall'Amministrazione.

Art. 27 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è fissata in:
 - a) 20 anni per l'inumazione a terra
 - b) 60 anni per aree, loculi, cellette;
 - c) 99 anni per le cappelle di famiglia;La data di decorrenza della concessione coincide con la data di sepoltura della concessione. Il relativo contratto, in caso di pagamento in forma rateizzata, sarà consegnato alla parte interessata all'estinzione del debito.
3. La durata della tumulazione in sovrapposizione di cassette contenenti resti ossei/urne cinerarie effettuata si uniforma alla durata del contratto esistente, che dà diritto alla sovrapposizione, e la tariffa della concessione è stabilita con delibera di giunta comunale.
4. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
5. A richiesta degli interessati, purché non in contrasto con l'interesse pubblico di disporre

pienamente del bene, e nel rispetto del presente regolamento è consentito rinnovare la concessione scaduta. La tariffa della concessione sarà quella in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

Art. 28 - Concessioni a tempo indeterminato – perpetue

1. Le concessioni a tempo indeterminato, cosiddette perpetue, sono inammissibili.
2. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane, ad eccezione di richieste da parte degli interessati o di proposta da parte dell'Amministrazione Comunale di rinuncia o di modifica delle condizioni contenute nel contratto di concessione perpetua (es. ampliamento dell'area e/o raccolta dei resti ossei delle salme oggetto della concessione per riutilizzo dell'area, sovrapposizione di resti ecc.).
3. La modifica di una concessione di cui al comma precedente dà origine ad una nuova concessione, regolata dal precedente articolo 28, la cui durata si trasforma da tempo indeterminato a tempo determinato.

Art. 29 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della concessione è riservato - esclusivamente - alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
2. Per "famiglia" del concessionario è da intendersi: il concessionario, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta e collaterali fino al 4° grado, estesa agli affini fino al 2° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto d'uso è stato implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione stessa.
4. Per i collaterali e gli affini l'uso deve essere autorizzato di volta in volta dal titolare della concessione, previo assenso dei soggetti di cui al precedente comma 3.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione esperendo, comunque e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli previsti dalla normativa vigente.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della concessione tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione può solamente essere retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal seguente articolo.

Art. 30 – Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza che di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 34 - Rinuncia

In caso di richiesta di rinuncia alla concessione cimiteriale spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari alle annualità non godute, rivalutate.

Con il rimborso decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale.

Il Comune quindi rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per l'immediata

riconcessione.

Art. 35 - Revoca

1. E' facoltà dell'A.C. ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.
2. Verificandosi le necessità di cui al comma 1, la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o secondo quanto stabilito dal precedente art. 30, comma 3, del presente Regolamento relativo a concessione perpetua, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico dell'A.C. le spese per la traslazione dei cadaveri/resti dalla vecchia tomba alla nuova e della nuova concessione.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto ai precedenti articoli, l'A.C. dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo del Comune e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 36 – Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata, secondo quanto previsto dal precedente art. 32 del presente Regolamento;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 32, comma 7, del presente Regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo se reperibili.
In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.
Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune/soggetto gestore disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
In seguito il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà a demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 37 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e manufatti, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, fotografie, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune, collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.